Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Puglia

Regione Emilia-Romagna

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 giugno 1982, n. **377.**

Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco, denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula, in aggiornamento di quello provvisorio determinato in lire 880 milioni 600.000.

La vendita è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte dell'acquirente, anche degli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'immobile da corrispondersi, per il periodo 18 luglio 1955-31 dicembre 1977, nella misura globale di lire 200 milioni e nell'importo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 e fino alla data di stipula del contratto di compravendita.

Art. 2.

I corrispettivi indicati nell'articolo che precede potranno essere versati in dieci ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'interesse legale a scalare e con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facoltà di anticipare una o più rate.

Art. 3.

L'area ed i fabbricati di cui al precedente articolo 1 dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a venti anni decorrenti dal momento della approvazione del contratto, ad attività educative, assistenziali e religiose, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione che l'immobile potrà avere sia dall'attuale che dai futuri piani regolatori e loro eventuali modifiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1982, n. **378.**

Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge 1° aprile 1981, n. 121;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 11

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RACCOLTA, ACCESSO, COMUNICAZIONE, CORREZIONE, CANCELLAZIONE, ED INTEGRAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI, REGISTRATI NEGLI ARCHIVI MAGNETICI DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e gli altri Corpi di polizia di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, forniscono all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6, lettera *a*), della citata legge e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 della legge stessa, tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ai fini della loro acquisizione, previa classificazione, analisi e valutazione, negli archivi elettronici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio medesimo.

La raccolta dei dati suddetti è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze inerenti alle attività della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria.

Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla comunicazione, alla correzione, alla cancellazione ed all'integrazione delle informazioni e dei dati di cui al comma precedente devono in ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla citata legge e della tutela del cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta.

Art. 2.

Tutte le operazioni tecniche relative alle procedure previste nel presente decreto vengono svolte dal centro elaborazione dati.

Tutte le attività affidate dal presente decreto all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono effettuate sotto la responsabilità dei funzionari dirigenti, secondo la ripartizione delle relative competenze che sarà operata con il decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Nel decreto ministeriale di cui al comma precedente sarà indicato il componente della commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che in caso di assenza o di impedimento può sostituire il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione nella presidenza della stessa commissione tecnica.

Titolo I

PROCEDURE PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

Art. 3.

Le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere acquisiti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati sono classificate in due diverse categorie inerenti, rispettivamente:

a) gli ordinari dati d'ufficio la cui diramazione a tutti gli operatori di polizia sia indispensabile per soddisfare le normali esigenze operative assolte dagli ufficiali e dagli agenti delle forze di polizia;

b) i dati, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a*), particolarmente riservati, che attengono alla lotta contro la criminalità comune ed organizzata nonché alla lotta contro il terrorismo e l'eversione.

La classificazione delle procedure e l'individuazione delle correlative categorie di dati e di informazioni acquisibili viene preventivamente effettuata dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il medesimo ufficio provvede altresì a classificare le procedure stesse in diversi livelli, ai fini dell'accesso disciplinato nel titolo secondo del presente decreto.

Nell'attività di classificazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo, l'ufficio deve, tra l'altro, tener conto delle diverse finalità specificate nell'art. 1, secondo comma, del presente decreto.

Art. 4.

I documenti acquisiti dagli uffici o comandi delle forze di polizia che immettono le informazioni ed i dati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati devono essere conservati fino alle scadenze determinate dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, fatte salve le disposizioni di legge relative alla conservazione degli atti originali.

I capi degli uffici di cui al comma precedente sono responsabili della conservazione dei documenti.

La conservazione dei documenti inerenti a procedure di cui all'art. 3, lettera *a*), del presente decreto può essere effettuata anche mediante microfilmatura sostitutiva, a norma dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, eseguita con le modalità stabilite dalla commissione di cui al primo comma ed approvate nei modi di cui al terzo comma dello stesso art. 25.

Art. 5.

I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia che provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni al centro elaborazione dati sono tenuti a vigilare sull'attività di raccolta e di comunicazione delle informazioni e dei dati stessi e sono pertanto responsabili dell'immissione diretta a mezzo di terminale, nei programmi individuati a norma del precedente art. 3, di dati la cui acquisizione sia vietata dall'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia sono, altresì, responsabili dell'esatta rispondenza delle informazioni e dei dati ai documenti originali, che vanno comunque indicati secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.

Gli addetti tecnico-operativi del centro elaborazione dati che provvedono alla immissione delle informazioni e dei dati negli archivi elettronici sono responsabili dell'esatta rispondenza dei dati immessi a quelli loro comunicati.

La stessa responsabilità incombe agli operatori tecnici che immettono direttamente le notizie negli archivi elettronici attraverso terminali periferici o tramite il sistema integrato di elaboratori gestiti dalle forze di polizia, operanti nell'ambito delle strutture e delle finalità del centro medesimo.

Art. 6.

La comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli uffici periferici delle forze di polizia ai fini della loro acquisizione agli archivi magnetici del centro elaborazione dati può avvenire o mediante comunicazione scritta, o direttamente attraverso terminali, nell'ambito delle procedure individuate a norma del precedente art. 3.

Le informazioni ed i dati non rientranti in procedure già automatizzate devono essere inviati all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione che provvederà alla loro preventiva classificazione, analisi e valutazione ai fini della eventuale immissione negli archivi magnetici del centro suddetto.

Le informazioni ed i dati immessi negli archivi magnetici sono esaminati con la periodicità da stabilirsi da parte della commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, presso il centro elaborazione dati dai competenti funzionari ed ufficiali addetti all'ufficio di cui al comma precedente.

Ove nel corso dell'esame emergano dubbi circa la veridicità e l'attendibilità dei dati, l'ufficio dispone le opportune verifiche in merito per le conseguenti correzioni, integrazioni o cancellazioni, nei modi disciplinati nel titolo terzo del presente decreto.

Qualora l'ufficio predetto accerti che i dati sono stati raccolti in violazione dell'art 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, inibisce la loro conservazione negli archivi magnetici ed ordina l'eliminazione del relativo documento di riferimento all'ufficio che conserva il documento stesso.

Art. 7.

Le informazioni ed i dati sono acquisiti agli archivi magnetici del centro elaborazione dati, oltreché dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, dalla pubblica amministrazione e da ogni altro soggetto presso il quale siano formati o conservati i documenti di cui all'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'acquisizione presso pubbliche amministrazioni avviene secondo le modalità individuate dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge e concordate con le amministrazioni stesse.

I dati forniti al centro predetto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale sono inseriti nelle procedure predisposte a norma dell'art. 3, lettera *b*), del presente decreto.

L'autorità giudiziaria che comunica al centro elaborazione dati, a norma dell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale, atti o documenti coperti da segreto istruttorio, può chiedere che gli stessi siano inseriti in speciali procedure alle quali possono accedere, a norma dell'art. 165-*bis* del codice di procedura penale, gli altri magistrati, indicati nello stesso articolo, con le modalità stabilite nell'art. 9 del presente decreto.

Le modalità tecniche relative alle operazioni di cui ai commi precedenti sono determinate dalla commissione prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie possono essere acquisite, oltreché nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, anche secondo le norme stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 8.

I dati e le informazioni, comunicati dalle polizie straniere nell'ambito delle collaborazioni internazionali tra le forze di polizia, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese, vengono acquisiti negli archivi elettronici del centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione verifica nei modi di cui all'art. 6 del presente decreto, che i dati da acquisire non contrastino con il secondo comma del citato art. 7 della predetta legge.

Le modalità tecniche relative all'acquisizione dei dati sono fissate dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della legge stessa.

Titolo II

PROCEDURE PER L'ACCESSO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI E RELATIVO REGIME DI AUTORIZZAZIONE

Art. 9.

I soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, oltreché i funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione addetti al settore, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto ufficio, sono:

a) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di pubblica sicurezza; gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza;

b) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di cui all'art. 31, n. 6, della legge sopracitata;

c) i dirigenti dei servizi di sicurezza;

d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari e i responsabili delle strutture operative dei servizi di sicurezza autorizzati dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi dei rispettivi uffici, comandi o servizi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), a norma dell'art. 11, ultimo comma, della ripetuta legge, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del presente decreto.

Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 3, lettera *b*), del presente decreto, l'accesso alle informazioni ed ai dati registrati in procedure individuate dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 3 potrà essere limitato ai soli capi degli uffici o ai responsabili di servizi o reparti operativi, all'uopo delegati, muniti di particolare chiave d'accesso con le modalità stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.

Alle informazioni ed ai dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati può accedere altresì, nei limiti previsti dall'art. 9, secondo comma, della legge sopracitata e dall'art. 7, terzo comma, del presente regolamento, l'autorità giudiziaria avanti la quale è pendente un procedimento mediante esibizione di apposita attestazione, da inoltrare o presentare agli uffici competenti, circa l'attinenza della richiesta al procedimento stesso e le generalità del giudice al quale è affidato l'affare.

Le norme tecniche relative all'accesso alle speciali procedure di cui all'art. 7, terzo comma, del presente decreto sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 10.

L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, avviene di norma attraverso la rete periferica dei terminali collegati al sistema integrato di elaboratori facente capo al suddetto centro, ovvero attraverso richiesta scritta motivata, rivolta all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di particolari elaborazioni da sviluppare su tabulati, che verranno trasmessi ove possibile per via terminale.

Lo stesso ufficio potrà, a proprio giudizio, ammettere che i soggetti di cui al precedente art. 9 rivolgano personalmente la richiesta all'ufficio medesimo.

A tali fini l'ufficio predetto, verificata l'identità della persona che richiede l'accesso, la sussistenza dell'eventuale autorizzazione conferita in via permanente o in via provvisoria a norma del successivo art. 11 ovvero, per gli appartenenti all'autorità giudiziaria, acquisita l'attestazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e compiuta una sommaria delibazione delle esigenze che giustificano lo stesso, formula la richiesta al centro elaborazione dati e consegna i dati ottenuti al richiedente.

Delle richieste rivolte direttamente all'ufficio predetto deve essere fatta annotazione in appositi registri conservati a cura dell'ufficio medesimo.

Art. 11.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 9, lettera *d*), è conferita dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi degli uffici, comandi o servizi in via permanente, ovvero di volta in volta per l'acquisizione di singole informazioni e dati nei modi previsti dal terzo comma del precedente art. 10.

L'autorizzazione permanente deve essere conferita di preferenza ai responsabili dei servizi o reparti operativi e deve essere comunicata preventivamente all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, al quale vanno altresì comunicate immediatamente tutte le variazioni intervenute.

L'autorizzazione per l'acquisizione di singole notizie deve essere conferita in forma scritta dai capi degli uffici, comandi e servizi e deve contenere l'indicazione delle complete generalità, della qualifica e delle funzioni svolte dal soggetto autorizzato nonché la specificazione delle notizie che si vogliono acquisire e dei relativi motivi.

Art. 12.

Le modalità tecniche per l'accesso, attraverso la rete di terminali, alle diverse categorie di procedure, dati ed informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, secondo i livelli differenziati d'accesso di cui all'art. 3 del presente decreto, sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Gli accessi via terminale devono essere registrati su appositi supporti magnetici da conservarsi a cura del predetto centro.

Art. 13.

Gli operatori tecnici addetti al centro elaborazione dati dovranno essere muniti di apposito nulla osta di segretezza e dovranno osservare le norme di sicurezza da stabilirsi dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Lo stesso nulla osta è richiesto per gli operatori tecnici addetti ai terminali periferici abilitati all'accesso alle procedure di cui all'art. 3, lettera *b*), del presente decreto.

Art. 14.

Le informazioni ed i dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono forniti alle polizie straniere, a condizione di reciprocità, nell'ambito delle collaborazioni internazionali tra le forze di polizia, curate dal predetto ufficio, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese. L'ufficio medesimo verifica le procedure ed esamina i dati nei modi previsti dagli articoli 3 e 6 del presente decreto.

In nessun caso potranno essere forniti i dati coperti da segreto istruttorio.

Titolo III

PROCEDURE PER LA CORREZIONE O CANCELLAZIONE DEI DATI ERRONEI E PER LA INTEGRAZIONE DI QUELLI INCOMPLETI

Art. 15.

Alle verifiche previste dall'art. 10, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, presenziano il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione ed il direttore del centro elaborazione dati ai fini della necessaria assistenza di carattere amministrativo e tecnico.

I predetti dirigenti possono all'uopo delegare altri funzionari addetti agli specifici settori nell'ambito dei rispettivi uffici.

Art. 16.

I nominativi dei dipendenti delle Camere, eventualmente scelti a norma del terzo comma dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal comitato parlamentare per assisterlo nelle verifiche di cui al precedente art. 15, sono previamente comunicati al Ministero dell'interno ai fini del rilascio del contrassegno prescritto per accedere ai locali del centro elaborazione dati.

I predetti dipendenti devono, altresì, essere muniti del nulla osta di segretezza.

Art. 17.

I dipendenti del Ministero dell'interno che possono essere chiamati ad assistere il comitato parlamentare nelle verifiche di cui all'art. 15 devono essere muniti del nulla osta di segretezza e possono accedere ai locali del centro elaborazione dati con le modalità di cui al precedente art. 16.

Art. 18.

Le modalità tecniche relative alla estrazione casuale di dati e informazioni da fornire senza riferimenti nominativi al comitato parlamentare, nel corso delle verifiche di cui al precedente art. 15, sono stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed approvate dal comitato parlamentare stesso.

Le informazioni ed i dati che, a seguito di tali verifiche, risultino raccolti in violazione dell'art. 7 della legge sopracitata sono rettificati, integrati o cancellati a cura del direttore del centro elaborazione dati, nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla commissione citata al comma precedente.

La medesima procedura si applica in ordine ai dati ed alle informazioni la cui erroneità, incompletezza o illegittima raccolta sia stata segnalata al comitato stesso dall'autorità precedente di cui all'art. 10, quarto comma, della ripetuta legge 1° aprile 1981, n. 121. Al comitato, peraltro, potranno essere esibiti dal centro elaborazione dati i soli dati oggetto di segnalazione da parte della predetta autorità.

Art. 19.

L'istanza presentata al tribunale penale competente, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte di chi viene a conoscenza, nei modi previsti dallo stesso comma, della raccolta sul proprio conto di dati che egli ritenga erronei, incompleti od illegittimamente raccolti, deve essere comunicata in copia integrale, a cura della cancelleria del tribunale medesimo, al Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno da spedire entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Art. 20.

L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui si assume l'erroneità, l'incompletezza e l'illegittimità raccolta ai fini della eventuale integrazione, correzione o cancellazione dei dati e delle informazioni medesimi che risultassero erronei, incompleti o illegittimamente raccolti.

Art. 21.

L'audizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel procedimento previsto dall'art. 10, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene per il tramite di funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione ovvero attraverso funzionari dipendenti dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, indicati dal direttore dell'ufficio di coordinamento medesimo tra quelli abilitati all'accesso alle informazioni ed ai dati registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati.

Art. 22.

Qualora avverso l'ordinanza prevista dal penultimo comma dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia proposto ricorso per Cassazione, il cancelliere della Corte di cassazione, nei termini e con le modalità previste nell'art. 19, comunica al Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, copia integrale dei motivi del ricorso e degli eventuali motivi successivamente aggiunti.

Art. 23.

Nei procedimenti avanti l'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

DECRETI MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 18 giugno 1982.

Individuazione dei soggetti idonei per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed all'art. 9 del decreto-legge 27 febbrai 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che dispone la realizzazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, con procedure e poteri eccezionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1982, n. 138;

Considerato che, a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le regioni Basilicata e Campania hanno individuato le aree per insediamenti industriali di piccola e media dimensione;

Rilevato che il programma di interventi prevede l'approntamento delle seguenti aree:

A) *Nella regione Campania*:

1) aree industriali nei territori delle comunità montane dell'Alta Irpinia e del Terminio-Cervialto: nuclei di Lioni-Nusco-Sant'Angelo dei Lombardi, Calitri, Calaggio, Porrara, Conza della Campania, Morra de Sanctis, San Mango sul Calore;

2) aree industriali nei territori delle comunità montane dell'alto e medio Sele e del Tanagro: nuclei di Oliveto Citra, Calabritto, Bagni di Contursi, Palomonte, Buccino-San Gregorio Magno;

B) *Nella regione Basilicata*:

1) area industriale nel territorio della comunità montana del Vulture: nuclei di Valle di Vitalba e Melfi;

2) area industriale nel territorio della comunità montana del Marmo Platano: nuclei di Nerico (Pescopagano, Baragiano-Bella-Muro Lucano, Balvano;

3) area industriale nel territorio della comunità montana del Melandro e della comunità montana dell'Alto Agri: nuclei di Viggiano, Isca-Pantanella, Tito;

Ritenuto rispondente alle esigenze dell'intervento procedere con affidamento in concessione a consorzi, o raggruppamenti in associazione temporanea, di imprese, idonee sotto il profilo tecnico imprenditoriale, della realizzazione delle infrastrutture delle aree industriali sopra indicate ed eventualmente di rustici industriali;

Considerato doversi individuare i criteri per la determinazione del corrispettivo delle concessioni sulla base degli ultimi prezziari dei provveditorati alle opere pubbliche della Basilicata e Campania — aggiornati

mediante applicazione delle tabelle revisionali — **ed** una maggiorazione del 12% per tutti gli oneri propri della concessione;

Determinato che della concessione dovranno formare oggetto tutte le operazioni necessarie a rendere le opere compiute, dall'acquisizione delle aree — con procedure di occupazione ed espropriazione, in conformità della normativa speciale vigente — alla progettazione di massima delle attrezzature e servizi per i nuclei e, a seguito dell'approvazione del progetto di massima, alla progettazione degli stralci esecutivi richiesti (previa acquisizione dell'attività progettuale di massima ed esecutiva già svolta su incarico delle comunità montane alla data odierna) e quanto altro comunque necessario al fine — per consegnare le aree attrezzate al concedente o agli operatori assegnatari;

Ritenuto l'urgenza di procedere all'affidamento in concessione,

Avvisa:

Ai fini della individuazione dei soggetti idonei, per i profili tecnico-imprenditoriali, alla realizzazione del programma di interventi, potranno essere ammessi alla trattativa per la concessione esclusivamente consorzi o raggruppamenti costituiti — successivamente alla presente ordinanza — da società di progettazione e/o da imprese di costruzione, anche cooperative, alle seguenti condizioni:

a) ciascuna impresa può partecipare ad un solo consorzio o raggruppamento;

b) almeno una delle imprese di costruzioni costituenti il consorzio o il raggruppamento deve essere iscritta in tutte le categorie, 3 (o 3-*bis*) - 5 - 7 - 9 per importo illimitato; ciascuna delle imprese partecipanti deve essere iscritta, per importo illimitato, in almeno una delle predette categorie;

c) i consorzi o raggruppamenti devono indicare una o più imprese di costruzione, con sede, da data anteriore al 23 novembre 1980, in una delle province nelle quali sono ubicate le aree industriali per la esecuzione di lavori ad esse riservati; dette imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importo sino ad 1,5 miliardi, anche soltanto per una delle categorie 3 (o 3-*bis*) - 5 - 7 - 9;

Per le imprese con sede, da data anteriore al 23 novembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania la partecipazione ai consorzi o raggruppamenti è consentita con iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori in almeno una delle categorie predette per importo sino a 6 miliardi.

I consorzi o raggruppamenti, inoltre, devono avere i seguenti requisiti:

1) le imprese di costruzione che li costituiscono devono avere eseguito nel triennio 1979-81, opere per un importo complessivamente non inferiore a 100 miliardi, con un minimo di 25 miliardi per ciascuna. Detto limite triennale è ridotto a 12,5 miliardi per ciascuna delle imprese regionali che eventualmente partecipano al consorzio o raggruppamento;

2) disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e degli equipaggiamenti tecnologici occorrenti;

3) adeguata disponibilità di personale tecnico ed amministrativo.

I concessionari devono impegnarsi:

ad avvalersi, per le progettazioni, anche di professionisti iscritti agli albi della Basilicata e della Campania, ancorché siano presenti nel consorzio o raggruppamento, società di progettazione;

ad approvvigionarsi, per almeno il 30% dell'importo delle forniture, da produttori delle regioni Basilicata e Campania;

a versare, anche mediante fidejussioni bancarie o assicurative, una cauzione non inferiore al 5% dell'importo dei lavori affidati in concessione;

a realizzare almeno il 30% dei lavori a mezzo delle imprese indicate alla precedente lettera *c*) ed altre aventi sede, da data anteriore al 23 novembre 1980, nelle province nelle quali sono ubicate le aree industriali.

La indicazione dei requisiti ed impegni suindicati non esaurisce la potestà normativa del Ministro, che espressamente si riserva l'esercizio di tutti i poteri che riterrà necessari o utili per il migliore e più sollecito conseguimento dei fini dello sviluppo occupazionale ed economico delle aree terremotate.

Gli interessati dovranno presentare domanda contenente l'attestazione, sotto la personale responsabilità dell'istante, del possesso dei requisiti suindicati, la specificazione e la indicazione di tutti gli elementi utili ad individuare le imprese costituenti consorzio o raggruppamento; la indicazione dell'importo dei lavori assunti in appalto o in concessione, e tuttora in corso, dalle singole imprese costituenti il consorzio o raggruppamento (anche come partecipi pro-quota di altri consorzi o raggruppamenti), la disponibilità di personale direttivo, impiegatizio ed operaio nell'ultimo triennio; le attrezzature ed i mezzi d'opera di proprietà ed immediatamente disponibili, distintamente per ciascun soggetto costituente il consorzio o raggruppamento; la quota percentuale, eccedente il minimo del 30% sopraindicato, dei lavori che saranno eseguiti da imprese con sede nelle province nelle quali sono ubicate le aree industriali; la quota percentuale, eccedente il minimo del 30% sopraindicato, degli approvvigionamenti che saranno effettuati presso produttori della Basilicata e Campania; la disponibilità ad assumere tutti gli impegni indicati.

La domanda, inoltre, dovrà contenere la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto, nella qualità, dichiara:

a) di essere in grado di produrre la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti prescritti entro 15 giorni dalla eventuale richiesta;

b) di essere consapevole che la produzione della presente domanda non attribuisce titolo alcuno alla contrattazione;

c) di essere consapevole che l'impegno ad eseguire i lavori a mezzo di imprese aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980 nelle province nelle quali sono ubicate le aree industriali e ad approvvigionarsi presso produttori delle regioni Basilicata e Campania in quote maggiori delle minime indicate, costituisce elemento preferenziale per l'assegnazione delle concessioni;

d) che la mancata o discordante documentazione anche di uno solo dei requisiti o elementi può costituire causa di esclusione;

e) che è in facoltà del Ministro disporre la aggregazione di consorzi o raggruppamenti;

f) che la eventuale concessione delle opere di infrastrutturazione interna comporta l'obbligo di eseguire, su ordinanza del Ministro, anche eventuali opere di infrastrutturazione esterna con le modalità di cui all'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1;

g) di essere a conoscenza che lo schema della convenzione per la concessione delle opere è depositato presso l'ufficio di via del Tritone, 142, a disposizione di ogni interessato ».

La domanda stessa dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto di costituzione del consorzio o raggruppamento, con indicazione del legale rappresentante del medesimo, che dovrà sottoscriverla indicando l'unico domicilio presso il quale intende ricevere la corrispondenza anche telegrafica.

La sottoscrizione dovrà essere autenticata.

La domanda dovrà pervenire al Ministro on. Vincenzo Scotti, nell'ufficio di via del Tritone, 142, 2° piano, Roma, entro le ore 14 del 30 giugno 1982.

Roma, addì 18 giugno 1982

Il Ministro: SCOTTI

(3120)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 giugno 1982.

Elenco delle associazioni fra i principi attivi e additivi ammessi nelle preparazioni degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi, nonché loro modalità d'impiego.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1969, n. 127, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni, recante l'elenco degli additivi consentiti nella alimentazione animale;

Visto l'art. 11/*bis* del decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236, e successive modificazioni, recante norme di carattere generale sulle associazioni di principi attivi;

Ritenuto necessario stabilire quali siano le associazioni consentite tra principi attivi destinati alla chemioprofilassi ed additivi, nonché le loro modalità d'impiego;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato al presente decreto concernente l'elenco delle associazioni fra principi attivi ed additivi ammessi nelle preparazioni degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi, nonché le loro modalità d'impiego.

Art. 2.

Non è consentita la vendita di integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi contenenti associazioni fra principi attivi ed additivi diverse da quelle elencate nell'allegato al presente decreto prima dell'avvenuta registrazione o dell'iscrizione nell'elenco medesimo delle relative associazioni.

Parimenti non sono consentite modalità d'impiego diverse da quelle indicate nell'allegato medesimo.

Art. 3.

La normativa di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1979, n. 246, viene estesa agli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

A partire dalla data della sua pubblicazione è concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte degli integratori medicati per mangimi non conformi all'allegato.

Roma, addì 14 giugno 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

ALLEGATO

A) Associazioni consentite tra principi attivi per la chemioprofilassi ed additivi:

carbadox + vitamine
carbadox + oligoelementi
carbadox + vitamine + oligoelementi
olaquindox + vitamine
olaquindox + oligoelementi
olaquindox + vitamine + oligoelementi
arprinocid + vitamine
arprinocid + oligoelementi
arprinocid + vitamine + oligoelementi

B) Condizioni di impiego delle associazioni consentite:

1) specie animali: devono essere quelle comuni a ciascun principio attivo;

2) dosi d'impiego: devono essere quelle previste dai relativi decreti per ciascun principio attivo costituente l'associazione;

3) tempo d'interruzione del trattamento: dev'essere rispettato quello previsto per il principio attivo a periodo più lungo di sospensione;

4) concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato per la chemioprofilassi: non può essere superato il valore massimo previsto per ciascun principio attivo.

(3063)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 giugno 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 15 maggio 1982 concernente l'attivazione di corsi di laurea presso la seconda Università degli studi di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 122, che demanda ad un apposito decreto ministeriale la data di inizio dei corsi di laurea della seconda Università di Roma;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1982, n. 147;

Viste le deliberazioni del comitato tecnico amministrativo e del consiglio delle facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Roma;

Considerato che si rende necessario procedere ad una modifica del suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1982;

Decreta:

Il decreto ministeriale 15 maggio 1982, è così modificato: il corso di laurea in giurisprudenza è attivato solo per i primi due anni.

Roma, addì 16 giugno 1982

Il Ministro: BODRATO

(3077)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

storia economica.

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia semitica;
letteratura anglo-americana;
lingua e letteratura latino medioevale.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

diritto penale commerciale.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

ragioneria generale ed applicata;
istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3083)

Avviso di rettifica

Nel secondo comma del dispositivo del decreto ministeriale 15 maggio 1982, concernente l'attivazione di corsi di laurea presso la seconda Università degli studi di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, dove è scritto: «...; il corso di laurea in medicina e chirurgia è attivato limitatamente al primo *quadriennio;...*», leggasi: «...; il corso di laurea in medicina e chirurgia è attivato limitatamente al primo *anno;...*».

(3082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1982-83

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 7 aprile 1982 ha deliberato l'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1982-83 secondo le norme e condizioni previste dall'apposita regolamentazione comunitaria.

In relazione a quanto sopra si rende necessario procedere alla divulgazione di tutte le norme concernenti l'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1982-83 a partire dal 1° agosto 1982 le operazioni esecutive di intervento sono, pertanto, regolate dalle norme comunitarie riportate nell'allegato atto disciplinare.

Il direttore generale: VENERI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1982-83 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 e successivi regolamenti modificativi, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

La campagna di commercializzazione cereali 1982-83 ha inizio per tutti i cereali il 1° agosto 1982 e termina il 31 luglio 1983 fatta eccezione per il frumento duro il cui termine di campagna è fissato al 30 giugno 1983.

I centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, per il frumento tenero, per il frumento tenero panificabile, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco, sono quelli riportati nell'allegato *A* annesso all'atto disciplinare per le operazioni d'intervento per la campagna 1979-80 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 18 luglio 1979.

In tutti i centri di commercializzazione nelle vendite all'intervento si applicano i seguenti prezzi riferiti alla qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1982 (prezzi base):

frumento tenero, orzo e granoturco	L. 231.079,03/tonn.
frumento duro	» 384.586,04 »
frumento tenero panificabile qualità minima	» 256.134,30 »

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà « Cappelli » ed assimilati, mentre per le sottoelencate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni	L. 6.225,87/tonn.
Timilie, marzuoli e neri di Sicilia	» 31.166,80 »
Durtal, Rikita e Tomclair	» 38.958,51 »

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare, nonché della maggiorazione mensile riportata nella tabella *B* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente da settembre 1982 a maggio 1983.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *A* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale e sul prezzo di riferimento per il frumento tenero della qualità panificabile.

La maggiorazione mensile è applicata per i mesi stabiliti nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato allo intervento. Per i mesi di giugno e luglio 1983 i prezzi base di acquisto sono aumentati di un importo pari alla differenza tra tali prezzi e quelli validi per il mese di agosto della campagna 1983-84.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo di intervento da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero e frumento tenero panificabile, l'orzo ed il granoturco e di 10 tonnellate per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile, quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa carie e carbonatura, né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *C*.

Art. 3.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta viene effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque non oltre i tre giorni lavorativi successivi, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il venditore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A., che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata, franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino procede l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore o il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore procede anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa, per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Art. 4.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità alla vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonché quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore viene effettuato al più presto dall'assuntore e, comunque, entro quindici giorni dalla presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la qualità, la quantità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1 e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A. un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'I.V.A.

Visto, *il direttore generale dell'A.I.M.A.*
VENERI

TABELLA *A*

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco	Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco
1	2	3	1	2	3
Maggiorazioni			Maggiorazioni		
15,4	0,1	—	12,2	3,3	2,3
15,3	0,2	—	12,1	3,4	2,4
15,2	0,3	—	12,0	3,5	2,5
15,1	0,4	—	11,9	3,6	2,6
15,0	0,5	—	11,8	3,7	2,7
14,9	0,6	—	11,7	3,8	2,8
14,8	0,7	—	11,6	3,9	2,9
14,7	0,8	—	11,5	4,0	3,0
14,6	0,9	—	11,4	4,1	3,1
14,5	1,0	—	11,3	4,2	3,2
14,4	1,1	0,1	11,2	4,3	3,3
14,3	1,2	0,2	11,1	4,4	3,4
14,2	1,3	0,3	11,0	4,5	3,5
14,1	1,4	0,4	10,9	4,6	3,6
14,0	1,5	0,5	10,8	4,7	3,7
13,9	1,6	0,6	10,7	4,8	3,8
13,8	1,7	0,7	10,6	4,9	3,9
13,7	1,8	0,8	10,5	5,0	4,0
13,6	1,9	0,9	10,4	5,1	4,1
13,5	2,0	1,0	10,3	5,2	4,2
13,4	2,1	1,1	10,2	5,3	4,3
13,3	2,2	1,2	10,1	5,4	4,4
13,2	2,3	1,3	10,0	5,5	4,5
13,1	2,4	1,4			
13,0	2,5	1,5	Detrazioni		
12,9	2,6	1,6			
12,8	2,7	1,7	15,5	—	0,1
12,7	2,8	1,8	15,6	—	0,2
12,6	2,9	1,9	15,7	—	0,4
12,5	3,0	2,0	15,8	—	0,5
12,4	3,1	2,1	15,9	—	0,6
12,3	3,2	2,2	16,0	—	0,8

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

	Kg/hl	%
Frumento tenero:		
Maggiorazioni	—	—
Detrazioni	meno di 72,0-71	0,5
	meno di 71,0-70	1,0
Frumento duro:		
Maggiorazioni	più di 79,0-80	0,3
	più di 80,0-81	0,6
	più di 81,0-82	0,9
	più di 82,0	1,10
Detrazioni	meno di 77,0-76	0,75
Frumento tenero panificabile:		
Maggiorazioni	più di 76,0-77	0,3
	più di 77,0-78	0,6
	più di 78,0-79	0,9
	più di 79,0	1,1
Detrazioni	meno di 74,0-73	0,75

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero panificabile				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4—	5—	10—	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate		5—		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6—		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 6%
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3— *		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	1,5	5—	10—	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre l'1,5% di tolleranza complessiva
b) Cariossidi spezzato	3—	5—		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
c) Chicchi germinati	2,5	4—		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3— *		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
f) Chicchi bianconati anche parzialmente di cui al massimo chicchi di frumento tenero	20— 4—	50— 4—	50— 4—	0,2% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati 0,3% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5— **	12—	12—	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Chicchi spezzati	3—	5—		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6—		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1—	3—		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4—	5—	12—	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
b) Chicchi spezzati	4—	10—		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
c) Chicchi germinati	2,5	6—		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
d) Impurità varie (nulle)	1—	3—		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%

(*) Di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati, lo 0,05 % di segala cornuta e lo 0,10 % di semi nocivi.
(**) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1982-83

	Frumento tenero, orzo e granoturco L./tonn.	Frumento duro L./tonn.
Agosto 1982	—	
Settembre 1982	3.364,30	3.145,20
Ottobre 1982	6.728,60	6.290,40
Novembre 1982	10.092,90	9.435,60
Dicembre 1982	13.457,20	12.580,80
Gennaio 1983	16.821,50	15.726,00
Febbraio 1983	20.185,80	18.871,20
Marzo 1983	23.550,10	22.016,40
Aprile 1983	26.914,40	25.161,60
Maggio 1983	30.278,70	28.306,80
Giugno 1983	33.643,00	31.452,00
Luglio 1983	—	—
Agosto 1983	—	—

TABELLA *C*

	Frumento duro	Frumento tenero	Grano tenero panificabile	Orzo	Granoturco
1. Tenore massimo di umidità	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	16,00%
2. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	10,00%	12,00%	10,00%	12,00%	12,00%
a) chicchi spezzati	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
b) impurità relative ai chicchi, di cui:	5,00%	12,00%	5,00%	12,00%	5,00%
chicchi striminziti		12,00%		12,00%	
altri cereali (esclusi quelli di frumento tenero nel duro)	3,00%	5,00% (altri cereali, chicchi attaccati da parassiti, chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati)		5,00% (altri cereali, chicchi attaccati da parassiti, chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati)	
chicchi attaccati da parassiti					
chicchi che presentano colorazioni del germe					
chicchi volpati					
chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3,00%	0,50%	3,00%	3,00%
c) chicchi germinati	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
d) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
chicchi estranei	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
chicchi avariati, fra cui chicchi scaldati spontaneamente	0,05%		0,05%		
impurità propriamente dette; pule; segala cornuta; chicchi cariati; insetti morti e frammenti d'insetti	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
3. Percentuale massima di:					
chicchi bianconati, anche solo parzialmente di cui	50,00%				
chicchi di frumento tenero	4,00%				
4. Peso specifico minimo	76 kg/hl	70 kg/hl	73 kg/hl	63 kg/hl	—

(3053)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 18 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1379,95	1379,95	1379,85	1379,95	1380 —	1379 —	1380,05	1379,95	1379,95	1379,95
Dollaro canadese	1067,20	1067,20	1068 —	1067,20	1067 —	1067,15	1067,90	1067,20	1067,20	1067,20
Marco germanico	562,25	562,25	561,90	562,25	561,80	562,20	562 —	562,25	562,25	562,25
Fiorino olandese	509,71	509,71	509,75	509,71	509,60	509,70	509,70	509,71	509,71	509,70
Franco belga	29,323	29,323	29,35	29,323	29,30	29,30	29,323	29,323	29,323	29,30
Franco francese	202,305	202,305	202,80	202,305	202,75	207,70	202,70	202,305	202,305	202,75
Lira sterlina	2395 —	2395 —	2396 —	2395 —	2394 —	2395 —	2395,70	2395 —	2395 —	2395 —
Lira irlandese	1933 —	1933 —	1931 —	1933 —	1933 —	—	1932,50	1933 —	1933 —	—
Corona danese	162,51	162,51	162,50	162,51	162,50	162,50	162,55	162,51	162,51	162,50
Corona norvegese	221,15	221,15	221,20	221,15	221,25	221,15	221,25	221,15	221,15	221,15
Corona svedese	227,07	227,07	227,25	227,07	227 —	227,05	227,13	227,07	227,07	227,10
Franco svizzero	650,95	650,95	652 —	650,95	651,40	650,90	651,15	650,95	650,95	650,95
Scellino austriaco	79,78	79,78	79,77	79,78	79,80	79,75	79,77	79,78	79,78	79,78
Escudo portoghese	16,65	16,65	16,65	16,65	16,60	16,60	16,60	16,65	16,65	16,65
Peseta spagnola	12,433	12,433	12,45	12,433	12,40	12,40	12,4340	12,433	12,433	12,43
Yen giapponese	5,411	5,411	5,41	5,411	5,40	5,40	5,4170	5,411	5,411	5,41
E.C.U.	1326,70	1326,70	1326,70	1326,70	—	—	1326,70	1326,70	1326,70	1326,70

Media dei titoli del 18 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,450
» 5,50 % » » 1968-83	94,250
» 5,50 % » » 1969-84	85,825
» 6 % » » 1970-85	81,975
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,900
» 9 % » » 1975-90	74,525
» 9 % » » 1976-91	70,600
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,900
» » » » 1-10-1979/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,875
» » » » 1-10-1980/83	99,700
» » » » 1- 9-1981/83	99,875
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,500
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,700
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,625
» » » 18 % 1- 7-1983	99,650
» » » 12 % 1-10-1983	90,675
» » » 12 % 1- 1-1984	88,800
» » » 12 % 1- 4-1984	87,100
» » » 12 % 1-10-1984	85,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1380 —
Dollaro canadese	1067,550
Marco germanico	562,125
Fiorino olandese	509,705
Franco belga	29,323
Franco francese	202,725
Lira sterlina	2395,350
Lira irlandese	1932,750
Corona danese	162,530
Corona norvegese	221,20
Corona svedese	227,100
Franco svizzero	651,050
Scellino austriaco	79,775
Escudo portoghese	16,625
Peseta spagnola	12,433
Yen giapponese	5,414
E.C.U.	1326,700

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti di impiego civile nel ruolo della ex carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo).

Sono disponibili, nel ruolo della ex carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo quattro posti di tecnico dei fari spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo) già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

I militari che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai predetti Corpi; questi dovranno dichiarare, in calce a ciascuna domanda, la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande, immediatamente dopo la loro presentazione dovranno essere trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 — direttamente a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i militari che, entro la scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 20 della precitata legge n. 1168 del 18 ottobre 1961.

I militari prescelti, che, all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

a) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

b) a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai militari che saranno nominati all'impiego civile competerà il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, esclusa ogni indennità di carattere militare; i medesimi verranno inquadrati nel profilo professionale che verrà attribuito ai tecnici dei fari.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 7 giugno 1982

Il Ministro: LAGORIO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato .

. . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . . . .

Data, .

Firma

. . . .

Visto del comando: . . . .

(3017)

Posti di impiego civile per coadiutori nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero del commercio con l'estero a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi del Ministero del commercio con l'estero tre posti di coadiutore dattilografo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità all'attribuzione del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 7 giugno 1982

Il Ministro: LAGORIO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . .
Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . .
. . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . . .

Data, . . .

Firma

. . . . .

Visto del comando: .

(3018)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981, alla pagina 6298, sono riaperti per la durata di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione al suddetto concorso sono: laurea in medicina e chirurgia o laurea in scienze biologiche o laurea in chimica o laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Bologna.

N.B. - Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982 alla pag. 4251.

(3085)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nelle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni della Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del 1° luglio 1982, n. 13, 2° supplemento, verrà pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 1980, n. ULA/A/1236/28712, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali ed agenzie della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nelle direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni della Campania, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(3004)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10/B, IN FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto di reumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di reumatologià.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'U.S.L. in Firenze.

(459/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(458/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 57, IN OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

(455/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 168 del 21 giugno 1982 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.P.T. - Azienda provinciale trasporti, in Verona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Unità sanitaria locale n. 2, in Gorizia: Concorso pubblico, a posti di infermiere generico.

A.M.I.U. - Azienda municipalizzata igiene urbana, in Ravenna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore.

Unità sanitaria locale n. 17, in Castelfranco di Sotto: Proroga termini, per la presentazione delle domande, al concorso pubblico per posti di infermiere professionale.

Istituto nazionale di fisica nucleare, in Frascati: Concorso per esami, ad un posto per assistente in prova nel ruolo amministrativo, un posto per operatore in prova nel ruolo tecnico-professionale, un posto per collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale ed a posti per assistente in prova nel ruolo amministrativo e assistente in prova nel ruolo tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. **16.**

Modifica alla legge regionale n. 23 del 14 aprile 1980 « Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il prospetto riepilogativo delle UU.SS.LL., allegato alla legge regionale 14 aprile 1980, n. 23, è modificato come segue:

USL/LE/6

Comuni	Popolazione
Galatone	15.570
Nardò	30.554
Seclì	1.905
	48.029

USL/LE/7

Comuni	Popolazione
Aradeo	9.320
Collepasso	6.120
Cutrofiano	9.900
Galatina	28.983
Neviano	6.516
Sogliano Cavour	3.758
Soleto	5.114
	69.711

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 aprile 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. **17.**

Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 57 « Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura ». Norme derogatorie.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 45 *del* 19 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto disposto nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 57, limitatamente all'anno 1982;

la presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza dei bilanci regionali per gli anni 1981 e 1982 deve essere effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

i successivi termini procedurali previsti dall'art. 6 decorreranno a partire dalla data di cui al precedente trattino.

Resta fermo, in ogni caso, il termine perentorio del 31 dicembre 1982 per la presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza del bilancio regionale per l'anno 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 aprile 1982

QUARTA

(2410)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1982, n. **18.**

Proroga dei termini fissati dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 44 « Costituzione di una commissione di indagine sulla formazione professionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 24 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le risultanze della commissione di indagine sulla formazione professionale istituita con legge regionale 12 agosto 1981, n. 44 saranno sottoposte alle determinazioni del consiglio regionale entro e non oltre centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 aprile 1982

QUARTA

(2411)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1982, n. **15.**

Norme sulla commissione di disciplina delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

La commissione di disciplina, istituita presso ciascuna unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è composta da:

a) tre componenti effettivi eletti dal comitato di gestione, uno dei quali assume le funzioni di Presidente a norma del successivo art. 6;

b) tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Per ciascun membro effettivo e con le stesse modalità è rispettivamente nominato e designato un membro supplente.

Tutti i componenti effettivi e supplenti devono essere dipendenti della unità sanitaria locale.

L'incarico di componente della commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle UU.SS.LL.

Art. 2.

Designazione dei componenti da parte degli ordini o collegi professionali

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata, ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

Il presidente del comitato di gestione, all'inizio del triennio, può richiedere, a ciascun ordine o collegio professionale, la designazione di un membro effettivo e di un supplente, che abbia validità per il triennio.

Art. 3.

Designazione dei componenti da parte delle organizzazioni sindacali

La designazione dei membri effettivi e supplenti viene richiesta dal presidente del comitato di gestione alle rappresentanze provinciali di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le organizzazioni sindacali provvedono alla designazione congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente primo comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di giorni quindici, trascorso il quale richiede alle stesse organizzazioni sindacali di designare, ciascuna separatamente, un membro effettivo ed un supplente.

Art. 4.

Nomina dei componenti la commissione

Alla nomina dei membri effettivi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 e dei rispettivi supplenti, il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato ad un solo nome.

In caso di parità di suffragi risulta eletto il candidato più anziano di età.

Qualora le organizzazioni sindacali non abbiano provveduto alla designazione congiunta ai sensi del precedente art. 3, il comitato provvede alla nomina dei tre componenti effettivi e dei tre rispettivi supplenti designati separatamente dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della rappresentatività delle stesse.

Nel caso che una o più organizzazioni sindacali rinuncino alla designazione e in ogni caso decorsi i venti giorni dalla richiesta di designazione separata, il comitato di gestione provvede ugualmente alla nomina dei componenti effettivi e dei rispettivi supplenti non designati.

Art. 5.

Costituzione della commissione

La commissione di disciplina è costituita con delibera del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione affida le funzioni di segretario della commissione ad un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

Art. 6.

Insediamento della commissione

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con le modalità di seguito indicate.

Il presidente della commissione di disciplina è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione; dopo di che, persistendo il risultato negativo rinvia la votazione a una seduta successiva, da tenersi entro trenta giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti. In tale seduta si procede al ballottaggio fra i due componenti che nella precedente tornata abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal presidente del comitato di gestione, dal presidente della commissione di disciplina e dal segretario. In caso di mancata elezione sottoscrive il verbale il componente più anziano di età fra i presenti.

Art. 7.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni che decorrono dalla data della sua costituzione.

I poteri della commissione sono prorogati per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti in corso alla data di scadenza avanti alla stessa.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione il quale è tenuto ad avviare le procedure, previste dagli articoli 2, 3 e 4, entro il quarto mese precedente quello di scadenza del triennio.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di dimissione di tre membri effettivi presentate contestualmente a quelle dei tre supplenti. In questo caso il presidente del comitato di gestione dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i componenti effettivi della commissione non possono essere confermati per più di una volta. Tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 8.

Incompatibilità

Non possono far parte della commissione di disciplina i dipendenti che da meno di cinque anni siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore alla censura. Non possono, del pari, far parte della commissione i dipendenti che siano fra loro parenti od affini di primo o secondo grado.

Non possono partecipare alle sedute relative al procedimento disciplinare i componenti effettivi o supplenti della commissione che nell'espletamento delle mansioni connesse alla propria posizione funzionale abbiano, anche per delega, compiuto accertamenti, esperito indagini, assolto incarichi inerenti alle infrazioni per cui si procede.

Non possono, inoltre, partecipare alle sedute del procedimento i componenti effettivi o supplenti che siano parenti o affini entro il quarto grado del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

La decisione e gli atti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

Art. 9.

Decadenza

Il componente effettivo o supplente della commissione decade di diritto dall'incarico qualora venga egli stesso sottoposto a procedimento disciplinare o nei casi di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 10.

Ricusazione

Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuni dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al presidente del comitato di gestione che decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della commissione ricusabili a termini del primo comma hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 11.
Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richieste dalla presente legge. In particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o di legittimo impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.

All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa, nella prima seduta, il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi eletti dal comitato di gestione. La designazione è valida per tutta la durata in carica del designante salvo sua diversa determinazione. Il membro designato nelle sedute in cui esercita le funzioni di presidente è sostituito dal supplente.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 6.

L'elezione avviene sotto la presidenza del presidente uscente che resta in carica fino alla nomina del suo successore.

Art. 12.
Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

I membri supplenti sostituiscono i titolari in caso di assenza o di legittimo impedimento e prendono il posto dei membri decaduti per i motivi di cui al precedente art. 9, fino alla nomina dei nuovi componenti, fermo restando quanto previsto al quarto comma dell'art. 7.

Le dimissioni dei membri effettivi e supplenti debbono essere comunicate per iscritto al presidente della commissione e al presidente del comitato di gestione. Sulle stesse decide il comitato di gestione e in caso di accoglimento provvede per la sostituzione.

Il componente dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina del successore. A tal fine si procede con le modalità indicate agli articoli 3 e 4.

Art. 13.
Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve a tutte le incombenze di segreteria e provvede, tra l'altro, alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

di un registro di spedizioni;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni. Egli, inoltre, autentica le copie dei documenti e compie tutti gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 demanda al segretario della commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.

In caso di dimissioni o di decadenza per i motivi indicati al precedente art. 9, alla sostituzione del segretario provvede il comitato di gestione ai sensi del secondo comma dell'art. 5.

In caso di legittimo impedimento del segretario, provvede alla sua sostituzione il presidente del comitato di gestione.

La segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 14.
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario. Non concorre a formare la predetta maggioranza qualificata il componente di cui al primo comma dell'art. 2.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto disposto all'art. 6, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 15.
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

NORME TRANSITORIE

Art. 16.
Disciplina dei procedimenti in corso

I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli nominativi regionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dalla commissione di disciplina già investita del procedimento.

Art. 17.
Organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 sono quelle firmatarie dei singoli accordi di lavoro del personale trasferito alle unità sanitarie locali ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 aprile 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1982, n. 16.

Celebrazione del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella ricorrenza del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi, la regione Emilia-Romagna promuove un programma ufficiale di iniziative volte a rievocare, approfondire e diffondere, in particolare fra i giovani, le conoscenze sulla figura e l'opera di Giuseppe Garibaldi, sulle condizioni economiche e sociali in cui si trovò ad operare, nonché sull'impronta lasciata nel patrimonio storico e culturale emiliano-romagnolo dalle imprese di Giuseppe Garibaldi e dei garibaldini.

Art. 2.

Ai fini suddetti, la giunta regionale provvede:

a) a coordinare e favorire, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 o ad altri capitoli di spesa del bilancio regionale concernenti attività culturali, un programma di studi, ricerche, iniziative divulgative e di valorizzazione riferite alle testimonianze garibaldine e risorgimentali presenti nelle biblioteche, musei, archivi e tradizioni popolari dell'Emilia-Romagna e in generale alla vicenda garibaldina;

b) a provvedere alla costituzione di un comitato politico-scientifico, composto di nove rappresentanti espressi dal consiglio regionale, di esperti e studiosi nelle discipline storiche e nelle materie concernenti i beni culturali, con il compito di definire una proposta complessiva di programma, sulla base di iniziative assunte da enti locali, associazioni e istituzioni culturali della regione e indicando la misura dei contributi regionali da assegnare a ciascuna secondo le procedure relative alla gestione dei vari capitoli di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 aprile 1982

TURCI

(2405)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1982, n. 17.

Approvazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *aprile* 1982)

(*Omissis*).

(2406)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1982, n. 1.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 (Quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 12 *gennaio* 1982)

(*Omissis*).

(3024)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1982, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio per l'anno finanziario 1982, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

Fino alla entrata in funzione delle unità sanitarie locali i fondi iscritti ai capitoli 1100 - 1200 - 1300 - 1350 - 1500 e 1502 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 sono utilizzati dalla giunta regionale nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 13 gennaio 1982

DE FEO

(3025)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 3.

Approvazione dello statuto della comunità montana Penisola Amalfitana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana «Penisola Amalfitana» nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1982

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. **4**.

Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1980, n. 33, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. **5**.

Inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania del personale dei disciolti consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di cui all'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1978, n. 25 dei disciolti consorzi provinciali per l'istruzione tecnica è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1978, nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania.

L'inquadramento è disposto nel livello funzionale corrispondente alla carriera di provenienza.

L'anzianità pregressa maturata presso il Consorzio sarà valutata con le modalità di cui all'art. 3, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52.

Art. 2.

La consistenza organica del ruolo del personale della giunta regionale della Campania di cui alla tabella *E-tris* allegata alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 20 è incrementata di n. 37 unità di cui n. 8 del livello funzionale direttivo, n. 8 del livello funzionale di concetto, n. 13 del livello funzionale esecutivo, n. 7 del livello funzionale ausiliario e n. 1 del livello funzionale operaio.

Art. 3.

All'onere presumibile di L. 495.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte per il 1981 con lo stanziamento di cui al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 che presenta sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. **6**.

Proroga dell'attività delle commissioni tutorie sugli atti dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attività delle commissioni tutorie sugli atti dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961 e all'art. 15 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, già prorogata con legge regionale 3 marzo 1980, n. 15, è ulteriormente prorogata fino all'esaurimento dell'esame di tutti i provvedimenti in corso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. **7**.

Assegno integrativo di natalità « una tantum » alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania eroga alle lavoratrici autonome residenti nel territorio della Regione, titolari di azienda e quali unità attive iscritte all'I.N.P.S. nella gestione speciale invalidità di vecchiaia, un assegno *una tantum* di L. 200.000, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

Tale contributo è integrativo dell'assegno previsto dalla legge statale n. 1204 del 30 dicembre 1971, che disciplina la tutela delle lavoratrici madri.

Art. 2.

Hanno diritto all'assegno regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge statale 22 novembre 1954, n. 1136, le lavoratrici artigiane di cui alle leggi statali 29 dicembre 1956, n. 1533 e 25 luglio 1956, n. 860 e le lavoratrici esercenti attività commerciali di cui alla legge statale 27 novembre 1960, n. 937, che siano in grado di dimostrare, con idonea documentazione, il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse dal beneficio le coltivatrici dirette che essendo al tempo stesso mezzadre, colone e braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, dell'assistenza per maternità.

Art. 3.

All'erogazione dell'assegno provvede, in un'unica soluzione, il comune di residenza dell'avente diritto, a seguito di apposita domanda, in carta libera, da presentarsi al comune entro novanta giorni dalla data del parto, ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, certificato di nascita, in carta libera, o di assistenza al parto, ovvero certificato medico anche in carta libera, attestante l'avvenuto aborto e le sue cause nonché gli estremi della denuncia al medico provinciale. La richiedente dovrà, inoltre, allegare certificato di residenza, parimenti in carta libera.

Per le lavoratrici esercenti attività commerciali si richiede altresì, per le titolari di azienda la prescritta licenza e per le collaboratrici, atto notorio attestante tale qualifica.

Il comune di residenza provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 4.

Qualora la domanda non possa essere istruita per difetto di formulazione o di documentazione, il competente ufficio comunale ne dà comunicazione all'interessata, invitandola a fornire, nei trenta giorni successivi, a pena di decadenza, gli elementi mancanti.

In caso di rigetto della domanda, per ritenuta carenza di diritto all'erogazione, il comune di residenza ne dà comunicazione motivata all'interessata, con esplicita menzione della facoltà di cui al comma che segue, entro quindici giorni dalla decisione di rigetto.

Avverso il provvedimento di rigetto è data facoltà di ricorso, nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento predetto, alla giunta regionale che deciderà in via definitiva.

Art. 5.

Le somme dovute sono erogate ai comuni della Campania dalla Regione, alla fine di ciascun trimestre, a norma della presente legge.

Il rimborso è disposto con deliberazione della giunta regionale a presentazione, da parte dei comuni erogatori di un elenco delle beneficiarie e di un'attestazione della loro appartenenza alle categorie contemplate a norma dell'art. 1 della presente legge, accertata nei modi e ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Le disposizioni previste dalla presente legge cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale, venga assicurato alle lavoratrici di cui all'art. 1 un trattamento economico superiore a quello complessivamente percepito, ai sensi della legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204 e della presente legge.

Art. 7.

Le leggi regionali 16 maggio 1974, n. 19 e 9 agosto 1974, n. 36 sono abrogate.

Art. 8.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 500.000.000, graverà per il 1981, in termini di competenza e di cassa, sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1450 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 8.

Indennità di presenza ai membri esterni delle commissioni giudicatrici d'esame per i concorsi banditi dalla regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri esterni delle commissioni giudicatrici per i concorsi banditi dalla regione Campania, ex art. 7 del regolamento di esecuzione alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, spetta una indennità di presenza di L. 40.000 per ogni seduta effettuata e per un massimo di L. 520.000.

Le suddette indennità si intendono al lordo delle ritenute fiscali e vengono liquidate con deliberazione della giunta regionale.

Ai predetti, ove spettante, compete il trattamento economico di missione, nei limiti e con le modalità previste presso le rispettive amministrazioni di provenienza.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1981, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presenta sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 9.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, recante: « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 22 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 24, è così modificato:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali cessati dalla carica è dovuto un premio di reinserimento »;

alla fine del secondo comma sono soppresse le parole « e per un massimo di dieci anni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1982

DE FEO

(3026)

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1982, n. **10.**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65: « Tutela dei beni ambientali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 1° *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni subdelegate dalla regione Campania, in materia di beni ambientali, sono esercitate in conformità alle direttive allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 febbraio 1982

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1982, n. **11.**

Indirizzi e direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate, agli enti locali, in materia di trasporti, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 1° *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni di cui all'art. 24 della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980, in materia di trasporti, sono esercitate dagli enti delegati in conformità agli indirizzi ed alle direttive allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 febbraio 1982

DE FEO

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1982, n. **12**.

Riserva alloggi a favore dei componenti le forze di ordine pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 1° *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata che saranno formulati ai sensi della legge 3 agosto 1978, n. 457 e del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, una percentuale non superiore al 15% dei relativi stanziamenti in contributi è riservata alle cooperative edilizie i cui soci siano in servizio, all'atto della pubblicazione del bando, nelle Forze dell'ordine.

Si intendono per tali gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo delle guardie di custodia, al Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

In favore degli addetti di cui al precedente articolo, singolarmente considerati, è riservata la medesima percentuale aliquota del 15% degli stanziamenti in contributi da erogare in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonché a tutte le integrazioni e modificazioni successive.

Art. 3.

Nei bandi di concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi costruiti in attuazione di programmi di edilizia sovvenzionata è riservata una aliquota del 15% degli alloggi in favore degli addetti alle Forze dell'ordine.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 febbraio 1982

DE FEO

(3027)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821700)